

BGer 2C 600/2020 vom 20. Oktober 2020

Bundesgericht, 2020-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_600_2020

FR: TF 2C 600/2020 du 20 octobre 2020

IT: TF 2C 600/2020 del 20 ottobre 2020

Regeste

Decadimento del permesso di dimora UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (cfr. DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rinvio).

E. 2.1

Il primo ricorrente è cittadino finlandese e l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) gli conferisce, di principio, un diritto a un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, per svolgervi o meno un'attività lucrativa (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179), motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 1.2). Lo stesso dicasi per il secondo ricorrente il quale, vivendo in unione domestica registrata con il primo ricorrente, può pretendere al rilascio di un permesso UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare (art. 3 Allegato I ALC combinato con gli art. 2 ALC e 52 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, diventata dal 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]; cfr. anche sentenza 2C_202/2018 del 18 luglio 2014 consid. 3.2). Il loro gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. b LTF) e diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), è quindi ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. Il ricorso subsidiario in materia costituzionale è, quindi, improponibile (art. 113 LTF).

E. 2.2

Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata o ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (DTF 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289). Per consolidata prassi, l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe alla parte ricorrente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata le occasionerebbe. L'interessato dev'essere toccato in modo diretto e concreto e in una maniera

e con un'intensità superiore alla maggioranza degli amministrati. L'interesse invocato, che non è necessariamente un interesse giuridico protetto, ma può essere un interesse di fatto, deve trovarsi, con l'oggetto del litigio, in un rapporto stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione (DTF 133 II 400 consid. 2.2 pag. 404, 409 consid. 1.3 pag. 413; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365, 587 consid. 2.1 pag. 588, 649 consid. 3.1 pag. 651). Infine, va precisato che la parte ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143; 140 III 92 consid. 1.1 pag. 93 seg. e rispettivi rinvii); il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e rispettivi riferimenti). Il Tribunale federale può rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143 e riferimenti; sentenza 1B_61/2017 del 29 marzo 2017 consid. 1.2 non pubblicato in: DTF 143 IV 168).

E. 2.3

Oggetto del contendere è la questione di sapere se il Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione, confermato la decadenza dei permessi di dimora UE/AELS di cui i ricorrenti erano titolari, il primo dal 19 maggio 2014 e il secondo dal 14 dicembre 2014, giudicando, come le istanze precedenti, che (perlomeno) nel 2016 gli interessati non vivevano (più) in Svizzera essendosi assentati dal nostro Paese per un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dall' art. 61 cpv. 2 LStrI , rispettivamente dall' art. 24 cpv. 6 Allegato I ALC . Ora, come emerge dagli atti di causa, la durata di validità di entrambi i permessi era limitata al 22 aprile 2019. Inoltre, come risulta chiaramente sia dal ricorso (sul quale figura un indirizzo in Finlandia ed è stato trasmesso a questa Corte per vie diplomatiche), sia dalla sentenza impugnata (cfr. cifra 5 del dispositivo della medesima che prevede l'intimazione del giudizio ai ricorrenti in Finlandia) sia dagli allegati ricorsuali (vedasi negli stessi la copia del gravame presentato al Tribunale cantonale amministrativo il 10 ottobre 2017 con recapito per ambedue i ricorrenti in Finlandia), tutti e due i ricorrenti vivono e sono domiciliati in Finlandia, perlomeno dal mese di ottobre 2017. È quindi indubbio che, oltre al fatto che le autorizzazioni di soggiorno di cui beneficiavano hanno perso ogni validità dal 22 aprile 2019, da anni gli interessati non vivono e non hanno più la loro residenza nel nostro paese. In queste condizioni quando si sono rivolti al Tribunale federale essi non fruivano più di un interesse pratico attuale ad un giudizio da parte di questa Corte, motivo per cui il gravame sfugge ad un esame di merito. Oltre al fatto che il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.1 pag. 365 e rispettivi richiami), i ricorrenti non spiegano né dimostrano (art. 42 LTF), come incombeva invece loro fare (cfr. consid. 1 in fine), in che consiste nella fattispecie l'interesse pubblico sufficientemente importante al chiarimento della questione litigiosa, tale da imporre a questa Corte, adempite determinate esigenze qui non date, di eccezionalmente entrare nel merito di un gravame anche in assenza di un interesse pratico attuale per le parti (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 24; 296 consid. 4.2 pag. 299 e rinvii). Con riferimento a quest'ultimo punto, si può rammentare che, come già accennato in precedenza (cfr. consid. 2.1) e peraltro ricordato anche dal Tribunale

cantonale amministrativo, i ricorrenti in virtù all'Accordo sulla libera circolazione delle persone possono sempre pretendere, purché ne adempiano le condizioni, al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese.

E. 2.4

Da quel che precede discende che il ricorso è inammissibile.

E. 3

Considerata la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria si rivela di riflesso priva d'oggetto. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.